



ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRODUTTORI POMPE

FEDERATA



FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, con atto notarile in data 19 maggio 1992, l'Associazione fra le Industrie Produttrici di Pompe, ASSOPOMPE.

Assopompe è federata ad ANIMA e ha la propria sede presso la Federazione stessa.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di carattere tecnico e formativa di interesse per le aziende associate;
- rappresentare il settore nei confronti delle istituzioni nazionali, europee e internazionali;
- favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti e del mercato, agevolando la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni, facendosi eventualmente promotrice di tali manifestazioni;
- sviluppare rapporti con altre associazioni industriali, sia nazionali che estere.

Assopompe persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria e al proprio Codice Antitrust, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

ART. 3 SOCI

Possono aderire in qualità di soci ordinari all'Associazione tutte le aziende che esercitano in Italia l'attività industriale di cui all'Art. 1 e tutte le Aziende costituite in Italia che operano nel mercato nazionale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione all'estero nel settore di competenza dell'Associazione.

Inoltre possono aderire in qualità di "socio aggregato" le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari al settore pompe.

I soci aggregati partecipano di diritto alle assemblee dell'Associazione e della Federazione ANIMA, ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

Ciascun socio aderisce alla Federazione ANIMA e ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e della Federazione; non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.



ART. 4 **ISCRIZIONE**

La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione ANIMA, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del rappresentante legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione.

La domanda di adesione è sottoposta all'esame del Consiglio Generale dell'Associazione o del Presidente.

L'iscrizione ha validità biennale, con automatico tacito rinnovo di biennio in biennio qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

L'adesione dell'Impresa alla Federazione comporta l'obbligo di osservare lo statuto della Federazione e quello di Assopompe.

Il cambio di ragione sociale o di proprietà non estingue il rapporto associativo ed ha efficacia per la Federazione dal momento in cui viene comunicato in forma scritta.

ART. 5 **CONTRIBUTI**

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.

La quota di adesione dovuta alla Federazione (di seguito denominata "quota di adesione") è costituita dalla somma dei seguenti contributi:

- a) quota annuale federativa deliberata dall'Assemblea per i soci ordinari e per i soci aggregati;
- b) quota per l'adesione a ciascuna delle Associazioni settoriali determinata annualmente dall'assemblea delle singole associazioni.

Ciascun Socio è obbligato a corrispondere la quota di adesione alla Federazione.

La quota di adesione non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile. E' soggetta ad adeguamento annuale, deliberato dall'Assemblea ANIMA, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

All'ammontare della quota di adesione, qualora venga pagata senza il rispetto dei termini temporali previsti, saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dal Consiglio di Presidenza.

ART. 6 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente
- il Primo Vice Presidente
- il Secondo Vice Presidente
- il Consiglio Generale

Tutte le cariche non sono remunerate.

Possono essere designati a ricoprire le cariche elettive previste dal presente Statuto solo persone che assumono, nell'ambito dell'impresa associata una rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, quale: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

I nominati a cariche elettive devono rappresentare un' associata che sia iscritta a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata.

Le cariche decadono automaticamente se:

- l'azienda rappresentata non è più socia dell'Associazione;
- la persona eletta non fa più parte dell'organizzazione di un'azienda associata;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e rispetta i criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e delibera sulle modifiche al presente statuto, quando regolarmente costituita o per referendum epistolare. L'Assemblea approva, inoltre, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Ogni socio ordinario all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio con diritto di voto.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche del Vice Presidente, viene presieduta da un socio designato tra i presenti .

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione avviene mediante avviso scritto diretto a ciascun socio al suo domicilio, almeno dieci giorni prima dalla data della riunione, per lettera semplice o fax o posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di cinque giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e deve essere indicato se si procederà con una votazione tramite referendum epistolare.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea può essere convocata su proposta del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Generale o su richiesta motivata di un terzo dei soci. La richiesta da parte dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti che si desidera siano posti all'Ordine del Giorno.

La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 9 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente in prima convocazione almeno la metà dei soci; per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

Per la nomina del Presidente e delle altre cariche sociali, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, l'approvazione dei rendiconti economici, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le nomine non possono avvenire con votazione attraverso referendum epistolare. Le votazioni avvenute per referendum epistolare richiedono la medesima maggioranza delle votazioni avvenute con regolare convocazione assembleare.

ART. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- b) l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di spesa;
- c) le modifiche dello Statuto;
- d) la definizione delle modalità di calcolo e dell'entità dei contributi associativi;
- e) la costituzione del Consiglio Generale;
- f) le deliberazioni concernenti l'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
- g) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e deve rispettare i requisiti dello statuto della Federazione per quanto concerne la nomina all'interno del Consiglio Generale della Federazione ANIMA.

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e conformemente ai rendiconti preventivi approvati dall'Assemblea.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Primo Vice Presidente o dal Secondo Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo trascorso un quadriennio dall'ultima nomina.

ART. 12 I VICE PRESIDENTI

L'Assemblea nomina un primo e un secondo Vice Presidente. Il Vice Presidente dura in carica per quattro anni e può essere rieletto per un ulteriore quadriennio.

ART. 13 IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di 4 a un massimo di 12 membri votanti. Il Presidente e il primo e il secondo Vice Presidente dell'Associazione assumono di diritto la carica di Presidente e di primo e secondo Vice Presidente del Consiglio Generale, mentre gli altri Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.

L'ultimo dei Presidenti dell'Associazione che ha concluso il proprio mandato è nominato come Presidente Uscente (Past President) ed è membro del Consiglio Generale come componente non votante. La carica è acquisita per la durata del mandato del Presidente ma decade se l'azienda rappresentata non è più socia dell'Associazione.

Al Consiglio Generale compete in particolare la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni.

Il Consiglio Generale predispose il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti senza limitazioni. La carica di Consigliere decade automaticamente se il Consigliere risulta assente in maniera ingiustificata a tre incontri consecutivi del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale può nominare tra gli associati che nella loro carriera professionale si sono distinti per particolare dedizione alla causa Associativa e/o Federativa, a livello italiano e/o internazionale, un massimo di 3 Membri Onorari del Consiglio Generale. I Membri Onorari del Consiglio Generale hanno il diritto di partecipare, come componente non votante alle riunioni del Consiglio Generale e alle Assemblee.

La carica di membro Onorario del Consiglio Generale dura due anni e può essere rinnovata dal Consiglio Generale.



ART. 14 II RESPONSABILE ASSOCIATIVO

Il Responsabile Associativo è un dipendente della Federazione ANIMA e assiste il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Il Responsabile Associativo provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

ART. 15 AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata appositamente.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea darà indicazione dei contributi ancora accreditati all'Associazione che non possono in alcun modo essere ridistribuiti tra gli associati.

Art. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 5 avrà efficacia una volta scaduta la validità degli accordi stipulati tra ANIMA e Assopompe, relativi ad un regime di quote associative differenziate rispetto a quelle previste per i soci ordinari ANIMA.

Rev. 22 giugno 2017 – Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Rev. 22 maggio 2013 – Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Rev. 07 settembre 2010 – Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Rev. 26 febbraio 2008 – Approvato dall'Assemblea Ordinaria

Allegato A

CODICE ANTITRUST

Manuale di comportamento Assopompe per il rispetto della normativa a tutela della concorrenza

Edizione Dicembre 2012



ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRODUTTORI POMPE

MEMBRO

ANIMA

ASSOCIAZIONE DEI COOPERAZIONISTI
DEL MERCATO ITALIANO DELLA PESCE



CONPRODOTTA

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO I: LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA.....	3
A. Gli accordi illeciti e le pratiche concertate.....	4
B. L'abuso di posizione dominante.....	6
CAPITOLO II: LE CONDOTTE PROIBITE.....	7
A. Gli scambi di informazioni tra concorrenti.....	7
B. Gli scambi di informazioni tra concorrenti - Le riunioni delle associazioni di categoria.....	7
C. Gli accordi illeciti.....	8
D. I trattamenti discriminatori.....	9
CAPITOLO III: LA DOCUMENTAZIONE E IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE.....	10
A. La documentazione associativa.....	10
B. Archivio della documentazione.....	11
CAPITOLO IV: LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ ANTITRUST.....	11
A. Come si svolgono gli accessi.....	12

INTRODUZIONE

Destinatari del Codice Antitrust sono gli associati Assopompe, in particolare i soggetti che, a diverso titolo, rappresentano Assopompe verso i terzi.

Lo scopo del Codice Antitrust è di:

- definire in maniera chiara le azioni o i comportamenti che possono essere in contrasto con la disciplina in materia di tutela della concorrenza;
- identificare le aree d'attività associative dov'è possibile che si manifestino eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza al fine di prevenirle e di consentire interventi correttivi da parte del vertice associativo.

Il Codice Antitrust si compone di quattro parti:

- Le norme a tutela della concorrenza
- Le condotte proibite
- La documentazione e il linguaggio da utilizzare
- Le ispezioni dei funzionari delle autorità antitrust.

CAPITOLO I

LE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA

Le imprese e le associazioni di imprese operanti nell'Unione Europea ("UE")¹ e nello Spazio Economico Europeo ("SEE")², sono soggette alle norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea ("Trattato CE") in materia di tutela della concorrenza.

Si tratta principalmente delle disposizioni contenute nell'articolo 101 (relativo agli accordi e alle pratiche anticoncorrenziali) e nell'articolo 102 (relativo all'abuso di posizione dominante) del Trattato³.

Le norme del Trattato sono state inserite nell'ordinamento giuridico italiano con la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 (la "Legge Antitrust Italiana").

Sia la Commissione Europea sia le autorità antitrust nazionali – in Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – sono incaricate di investigare e punire le violazioni di tali norme. I funzionari di entrambe le autorità hanno, inoltre, il potere di presentarsi senza preavviso negli uffici di qualunque società e di richiedere, prendere visione e copiare documenti o *files* elettronici. Inoltre, i funzionari delle autorità antitrust possono richiedere colloqui individuali con il personale delle associate e dell'associazione.

Se le autorità antitrust stabiliscono con propria decisione che una determinata condotta tenuta da una società viola le norme a tutela della concorrenza, esse hanno il potere di comminare una sanzione per un valore che può arrivare fino al 10% del fatturato consolidato dell'impresa interessata. La Commissione Europea ha anche il potere di richiedere alle società destinatarie del provvedimento l'adozione di cambiamenti strutturali o comportamentali che la stessa ritenga necessari per eliminare gli ostacoli alla libera concorrenza.

In Italia, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha il potere di comminare ammende e di ordinare l'eliminazione di condotte anticompetitive.

Una società responsabile di avere violato le norme a tutela della concorrenza può essere anche soggetta ad azioni di risarcimento danni da parte di concorrenti o di consumatori davanti ai tribunali nazionali competenti.

¹ La UE è composta da 27 Stati Membri: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Filanda, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Romania e Bulgaria.

² Lo SEE comprende, oltre ai paesi dell'UE, l'Islanda, Liechtenstein e la Norvegia.

³ Vedi Allegato 1

Inoltre, tutti i contratti o gli accordi contrari alle leggi a tutela della concorrenza sono nulli.

A. Gli accordi illeciti e le pratiche concertate

L'articolo 101 del Trattato CE proibisce gli accordi e le pratiche concertate tra due o più società concorrenti che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza all'interno della Comunità Europea.

Se l'accordo o la pratica concertata hanno l'effetto di pregiudicare il commercio all'interno dello Stato italiano, tale accordo o tale condotta sono vietati anche dall'Articolo 2 della Legge Antitrust Italiana.

I principali contenuti dell'articolo 101 sono le seguenti:

- ✓ si applica ad accordi e pratiche concertate tra almeno due società. La condotta di una sola società non può costituire violazione dell'articolo 101;
- ✓ la semplice negoziazione e predisposizione di un accordo vietato costituisce di per sé una violazione dell'articolo 101;
- ✓ affinché vi sia violazione dell'articolo 101 è sufficiente dimostrare l'esistenza di una volontà di restringere la concorrenza da parte di due o più società. Non è necessario dimostrare che vi è stato un reale impatto sui mercati interessati; l'articolo 101 è violato anche se non vi è alcuna restrizione su tali mercati;
- ✓ gli accordi e le pratiche concertate vietate non necessitano di forma particolare (orale, scritta, etc.); essi possono essere espressi o taciti e possono semplicemente desumersi dal comportamento mostrato dalle società coinvolte, senza necessità di una forma determinata;
- ✓ la piena o parziale disapplicazione di un accordo vietato o la sua puntuale o sistematica violazione non esimono una società dalla responsabilità per aver violato l'articolo 101; per tale ragione, è irrilevante il fatto che le società interessate traggano vantaggio o meno dall'accordo;
- ✓ la mancanza di un accordo formale non è sufficiente per evitare la violazione dell'art. 101, anche una semplice pratica concertata può essere contraria alla norma;
- ✓ alcuni accordi costituiscono in ogni caso, e indipendentemente da altre considerazioni, gravissime violazioni dell'articolo 101: si tratta in particolare di accordi per la fissazione dei prezzi, accordi per la ripartizione del mercato o delle fonti di approvvigionamento ed

accordi per la fissazione di quote di produzione o degli investimenti. In questi casi, la violazione dell'articolo 101 ha luogo anche quando le parti hanno quote di mercato molto piccole ed anche quando, apparentemente, la concorrenza non viene danneggiata;

- ✓ inoltre, qualunque contatto tra operatori di società concorrenti tra loro, il cui oggetto o effetto sia quello di comunicare la condotta che si intende avere sul mercato, costituisce sempre una grave violazione dell'articolo 101;
- ✓ per quanto riguarda altri tipi di accordi con concorrenti, è necessario effettuare un esame caso per caso al fine di determinare gli effetti di tale accordo sulla concorrenza in modo da determinare se esso costituisce una violazione dell'articolo 101 o meno;
- ✓ l'esistenza di una eventuale violazione dipende, in ogni caso, dalla dimensione del mercato, dalla posizione delle parti dall'accordo su tale mercato, dalla natura stessa dell'accordo e da altri fattori che vanno di volta in volta esaminati. Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre la legittimità di eventuali accordi.

B. L'abuso di posizione dominante

L'articolo 102 del Trattato della Comunità Europea proibisce la condotta "abusiva" da parte di imprese che hanno una posizione dominante nel mercato. A differenza dell'articolo 101 che è destinato a regolare i rapporti tra i concorrenti, l'articolo 102 proibisce alcuni tipi di condotte unilaterali da parte della società interessata.

Le caratteristiche essenziali dell'articolo 102 sono le seguenti:

- ✓ l'articolo 102 è applicabile soltanto a società che hanno una posizione dominante sul mercato in cui operano;
- ✓ benché l'articolo 102 non definisca il significato di "posizione dominante", si ritiene che essa esista quando una società ha una posizione sul mercato tale da consentirgli di agire indipendentemente dai suoi clienti e concorrenti. In linea di massima, si presume che un'impresa che detenga una quota del 40% o superiore su un determinato mercato possa essere considerata una impresa in posizione dominante;
- ✓ non è illegale di per sé avere una posizione dominante su un mercato. Tuttavia, una società in posizione dominante è soggetta a regole di comportamento più rigide rispetto a quelle applicabili a una società che non beneficia di tale posizione;
- ✓ la posizione dominante di una società è riferita a specifici mercati e ogni mercato ha caratteristiche diverse. Occorre pertanto analizzare

caso per caso se una società effettivamente si trova in tale posizione;

- ✓ l'articolo 102 non definisce in cosa possa consistere il comportamento abusivo di una determinata società in posizione dominante. Si può però sostenere che esso sussista in tutti i casi in cui una determinata società sfrutti tale situazione per determinare autonomamente le regole del mercato e distorcere la concorrenza;
- ✓ la posizione dominante non deve necessariamente essere detenuta da un'impresa sola. È possibile che due o più imprese indipendenti siano, in specifici mercati, unite da vincoli economici e che, per tale motivo, esse detengano una posizione dominante collettiva rispetto ad altri operatori degli stessi mercati.

CAPITOLO II

LE CONDOTTE PROIBITE

Scopo del presente capitolo è di fornire un'indicazione pratica del loro contenuto identificando, senza pretesa di essere esaustivi, quelle condotte che bisogna evitare di porre in essere poiché costituiscono violazioni delle norme a tutela della concorrenza.

A. Gli scambi di informazioni tra concorrenti

Non devono essere scambiate tra concorrenti:

- ✓ informazioni relative al portafoglio di clienti di società;
- ✓ prezzi, decisioni strategiche di società in merito alla loro politica su prezzi, sconti, criteri di determinazione dei prezzi, e altre informazioni relative alla politica commerciale di tali società;
- ✓ informazioni relative alla partecipazione di società a organismi operanti con procedure competitive di determinazione dei prezzi;
- ✓ costi e oneri per la produzione, per l'acquisto di forniture e per gli approvvigionamenti di società;
- ✓ piani, volumi e strategie di produzione di società;
- ✓ condizioni di vendita o di acquisto di prodotti e servizi, termini e condizioni di eventuali rapporti con *traders*, distributori, clienti finali e fornitori di società del settore;
- ✓ politiche o strategie commerciali di società del settore.

B. Gli scambi di informazioni tra concorrenti - Le riunioni delle associazioni di categoria

In linea di principio, la partecipazione a riunioni organizzate dalle associazioni di categoria (o a riunioni di ogni altro tipo con concorrenti attuali o potenziali) non costituisce, a priori, una violazione delle norme sulla tutela della concorrenza.

Tuttavia nel corso di tali riunioni i concorrenti potrebbero sfruttare l'evento per discutere o concordare pratiche concertate o accordi vietati.

Nel caso in cui nell'ambito di riunioni associative un'associata assuma iniziative, formuli proposte o prenda decisioni anche potenzialmente contrarie alle norme antitrust o alle regole di condotta formulate nel presente Codice Antitrust, il funzionario dell'associazione che deve essere presente alla riunione inviterà i partecipanti ad interrompere

immediatamente la trattazione degli argomenti che possono essere considerati contro le norme della concorrenza.

I rappresentanti delle società presenti alla riunione in cui sorgano problemi sull'applicazione delle norme contro la concorrenza devono:

- ✓ esprimere il loro voto contrario, facendo risultare per iscritto le ragioni del proprio dissenso nel caso in cui tali iniziative richiedano una delibera; e
- ✓ qualora non sia richiesta una delibera, intraprendere tutte le azioni volte a prevenire tali azioni e, comunque, rendere esplicita la propria assoluta dissociazione da tali condotte.

C. Gli accordi illeciti

Nessuno, nell'ambito di riunioni associative, può stipulare, negoziare o discutere accordi che possano comportare la violazione delle norme a tutela della concorrenza.

In particolare sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

1. Accordi sui prezzi e altri elementi della politica commerciale.

È vietato concludere qualsiasi tipo di accordo con concorrenti (sia attuali che potenziali), relativo ai prezzi da praticare sul mercato, ai piani di marketing di società, a sconti, ad aumenti e/o riduzioni di prezzi, a metodi di fissazione di prezzi, a costi delle produzioni, ad impianti produttivi, a garanzie prestate a clienti, a costi di trasporto o a qualunque altro termine o condizione di vendita di prodotti.

2. Ripartizione dei mercati

È vietato concordare con concorrenti, siano essi reali o potenziali, la ripartizione tra società e concorrenti di vendite, clienti, territori, prodotti o servizi da fornire.

È ad esempio vietato:

- ✓ concordare con un concorrente di non farsi concorrenza in relazione ai rispettivi portfolio clienti;
- ✓ concordare con un concorrente di cessare di operare in una determinata zona al fine di cessare la produzione e le vendite in una determinata area;
- ✓ concordare con un concorrente di investire in uno specifico settore piuttosto che in un altro o di specializzarsi in una specifica area o aspetto di un mercato.

3. Contratti di collaborazione e/o di associazione con concorrenti

L'associazione deve verificare qualunque proposta che comporti la creazione di un'associazione o una collaborazione di qualunque tipo con un concorrente, in particolare con riferimento ad attività di ricerca e sviluppo, studi di fattibilità, commercializzazione in comune di un prodotto, etc.

4. Contratti di distribuzione o fornitura esclusiva

I contratti di distribuzione o fornitura in esclusiva possono essere ritenuti illeciti, in dipendenza di alcuni fattori come la posizione delle parti sul mercato in questione, il volume di mercato coinvolto o la durata del contratto. La problematica si pone in maniera analoga per i contratti con società collegate o partecipate, che debbono comunque, in quanto indipendenti, tenere un comportamento totalmente autonomo sul mercato.

5. La reciprocità fornitori e clienti

Benché l'acquisto di beni o servizi da propri clienti o la vendita a propri fornitori non costituisca di per sé violazione delle norme a tutela della concorrenza, è vietato condizionare la conclusione di tali accordi alla circostanza che tali soggetti accettino di operare in base ad un principio di reciprocità.

D. I trattamenti discriminatori

Le imprese in posizione dominante devono, in generale, offrire identici termini e condizioni di vendita (ivi inclusi i prezzi) a tutti i clienti per operazioni dello stesso tipo. Eventuali differenze praticate sul prezzo o su altri termini e condizioni del contratto sono permesse soltanto se sono giustificabili in modo oggettivo, ad esempio nel caso in cui un cliente acquisti quantitativi di prodotto ingenti.

È, pertanto, in linea di principio vietato:

- ✓ obbligare un cliente ad acquistare prodotti e servizi di cui non ha bisogno per consentirgli di acquistare anche quelli di cui veramente necessita ("tying arrangements"). Ciò vale anche in mancanza di un vero e proprio obbligo contrattuale: la sola proposizione di una offerta di questo tipo può essere considerata come un accordo implicito quando il cliente non abbia in pratica la reale possibilità di scelta tra l'accettare o il respingere tale offerta. Nel caso di prodotti o di servizi diversi, non complementari o connessi, il consumatore dovrebbe poter avere la possibilità di negoziare separatamente i relativi accordi;
- ✓ rifiutare di vendere a un cliente o ad un consumatore un determinato prodotto se non sulla base di ragioni oggettive;

- ✓ effettuare sconti soltanto al cliente che acconsente di aumentare sostanzialmente la propria richiesta di un determinato prodotto, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive;
- ✓ praticare prezzi artificialmente alti o bassi (“predatory pricing”) con il solo scopo di eliminare eventuali concorrenti.

CAPITOLO III

LA DOCUMENTAZIONE E IL LINGUAGGIO DA UTILIZZARE

La mancata attenzione in merito alle espressioni linguistiche utilizzate nelle note interne potrebbe danneggiare l'associazione, creando la falsa impressione che siano in corso condotte illecite. Ciò è particolarmente vero nel caso di un'investigazione da parte di una autorità antitrust o dell'avvio di una procedura amministrativa o giudiziaria in materia di tutela della concorrenza.

L'adozione di un linguaggio impreciso potrebbe fare sembrare illecite anche condotte che in realtà non lo sono.

A. La documentazione associativa

Al fine di evitare che sorgano dubbi circa il contenuto di alcune comunicazioni, si riportano di seguito le principali regole per le comunicazioni interne o destinate a terzi:

- ✓ evitare di usare un linguaggio ambiguo nei documenti che contengono informazioni sulle analisi di mercato. L'origine lecita di tali informazioni deve risultare chiaramente dal documento;
- ✓ considerare ogni bozza di documento come se dovesse diventare di pubblico dominio e come se fosse in ogni caso un documento definitivo;
- ✓ considerare tutte le *e-mails* come se fossero documenti ufficiali e pubblici, tenendo presente che anche se un *e-mail* o un file elettronico viene eliminato, è possibile rintracciarlo e riprodurlo nel corso di un'investigazione o di una procedura amministrativa o giudiziaria;
- ✓ evitare di speculare se una determinata condotta è illecita o meno;
- ✓ evitare di dare l'impressione che le decisioni siano prese per ragioni diverse dal perseguimento dell'interesse associativo.

B. Archivio della documentazione

Se viene notificato l'inizio di un'indagine e nei casi di ispezione da parte delle Autorità Antitrust competente, è vietato distruggere qualsiasi documento, sia esso riferibile a potenziali condotte con rilevanza antitrust o meno. Tale divieto resterà in vigore fino a quando non sia notificata la fine dell'attività investigativa.

È comunque sempre vietato distruggere documenti o *files* elettronici soltanto perché si ritiene che possano contenere delle informazioni dannose o pericolose. Tale distruzione può aggravare ulteriormente la posizione nei rapporti con le Autorità Antitrust.

CAPITOLO IV

LE ISPEZIONI DEI FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ ANTITRUST

Per implementare le proprie politiche di prevenzione di accordi anticoncorrenziali, le autorità antitrust si avvalgono di numerosi poteri.

In particolare, queste hanno il potere di:

- ✓ formulare richieste scritte di informazione;
- ✓ ispezionare i locali della società e dell'associazione senza preavviso;
- ✓ esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione della società interessata e dell'associazione ;
- ✓ ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all'oggetto dell'indagine;
- ✓ interrogare i dipendenti della società e dell'associazione, nel corso di un' ispezione, chiedendo immediate spiegazioni in merito a fatti o documenti pertinenti all'oggetto delle indagini;
- ✓ ispezionare altri locali, incluse le abitazioni di amministratori e dipendenti della società o dell'associazione.

A. Come si svolgono gli accessi

- i funzionari dell'autorità antitrust si presentano di norma durante l'orario d'ufficio senza preavviso, e in alcuni casi accompagnati da altri pubblici ufficiali (di regola la Guardia di Finanza);
- al loro arrivo, i funzionari, di regola, richiedono di poter parlare con un amministratore o un dirigente della società o associazione. Essi si identificano fornendo nome e funzione e devono dichiarare di essere in visita ufficiale. Di norma, i funzionari non forniscono altre notizie fino all'arrivo di un amministratore o di un dirigente;
- all'arrivo di questi ultimi il funzionario comunica privatamente la finalità della visita ed è obbligato a consegnare la copia della decisione dell'autorità competente con la quale viene autorizzata l'ispezione in corso;
- i funzionari non hanno il potere di fare uso della forza per entrare o accedere ai locali della società ma possono farsi assistere dalle autorità competenti;
- la società e l'associazione hanno il diritto di contattare i propri legali

- esterni, i quali potranno essere presenti durante le indagini;
- durante gli accertamenti, i funzionari possono:
- ✓ Controllare i libri sociali e ogni altro documento relativo, pertinente e/o presente presso la società, su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, informatico, etc.);
 - ✓ fare od ottenere, in qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti documenti senza però potere trattenere gli originali;
 - ✓ domandare alle autorità competenti (di regola la Guardia di Finanza) di apporre sigilli a vari locali, a libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;
 - ✓ esaminare tutto ciò che è pertinente all'oggetto delle indagini, inclusi eventuali *data-base* informatici.

ALLEGATO I

NORME COMPORTAMENTALI DI BASE DA OSSERVARE DURANTE LE RIUNIONI ASSOCIATIVE

ATTENERSI SEMPRE ALLE SEGUENTI REGOLE:

- deve sempre essere presente un funzionario di ANIMA o di un'Associazione di settore;
- per ciascuna riunione deve essere previsto un ordine del giorno;
- le discussioni devono limitarsi a quanto previsto dall'ordine del giorno;
- deve essere stilato un resoconto sistematico delle riunioni;
- è necessario consultare un esperto ogni volta che vi sono dubbi riguardo alla legislazione antitrust;
- è necessario opporsi alle e/o dissociarsi apertamente dalle discussioni o attività contrarie ai principi antitrust (facendo verbalizzare la propria opposizione e/o dissociazione) e chiederne la sospensione in modo da potere consultare un esperto.

NON DISCUTERE O SCAMBIARE INFORMAZIONI IN MERITO A:

- prezzi di acquisto e di vendita, tendenze di prezzo, variazioni, incrementi e metodi di calcolo dei prezzi, sconti e ribassi, singoli elementi di prezzo, costi scambio di listini o altre variabili economiche che sono normalmente segreti aziendali;
- quote di mercato o ripartizione o limitazione delle attività a determinati territori, clienti o prodotti;
- livelli di produzione, livelli di scorta, processi e metodi produttivi, parti di prodotto e materie prime, sviluppi tecnologici e migliorie;
- scomposizione di rilevazioni statistiche e analisi di dati individuali;
- termini e condizioni d'acquisto o vendita, strategie di marketing;
- costi di trasporto;
- strategie per la partecipazione a gare;
- strategie per limitare o impedire l'accesso al mercato da parte di potenziali concorrenti;
- liste nere o boicottaggio di clienti, concorrenti o fornitori,
- decisioni di escludere aziende dalle associazioni o di non permetterne l'accesso senza un motivo oggettivo.

Queste check-list non devono considerarsi esaustive. In caso di dubbio sul comportamento da adottare, consultare un consulente legale.

Trattato 25-3-1957

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

TITOLO VII NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

(giurisprudenza)

Articolo 101 *(ex articolo 81 del TCE)*

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(giurisprudenza)

Articolo 102 *(ex articolo 82 del TCE)*

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.